

**CAPITOLATO TECNICO PER IL
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO
LE SEDI DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E DELL'IRCSS-
IRST DI MELDOLA (FC).**

INDICE

- Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**
- Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA**
- Art. 3 – TECNICO RESPONSABILE DELLA DITTA**
- Art. 4 – REFERENTI DEL SERVIZIO**
- Art. 5 – SEDI D'INTERVENTO**
- Art. 6 – ELENCO SERVIZI RICHIESTI**
- Art. 7 – REGOLE GENERALI**
- Art. 8 – GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE ATTIVITA' E DELLE COMUNICAZIONI**
- Art. 9 - VERIFICHE**
- Art. 10 – INADEMPIMENTI**
- Art. 11 – PENALITA'**
- Art. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**
- Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA**
- Art. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- Art. 15 – TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE APERTA**
- Art. 16 - TUTELE DEI LAVORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA**
- Art. 17 – SICUREZZA SUL LAVORO**

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto l'esecuzione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione di tutti i fabbricati, comprese le zone esterne perimetrali, ospitanti tutte le attività dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna e dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRCSS-IRST) di Meldola (FC) secondo le modalità indicate nel presente capitolato.

Gli insetti bersaglio degli interventi di controllo e disinfestazione sono da intendersi quelli alati e striscianti (zanzare, mosche, blatte, zecche, cimici dei letti, formiche, pulci, vespe, calabroni, carabidi, ecc.) sia allo stato larvale che adulto e di altri eventuali animali ritenuti infestanti.

La derattizzazione si deve intendere rivolta nei confronti di topi e ratti.

I servizi comprendono interventi programmati e a richiesta.

Il servizio in oggetto dovrà essere assicurato per tutti i giorni feriali del periodo contrattuale. In caso di richiesta di interventi urgenti, questi dovranno essere effettuati entro 12 ore dalla segnalazione, pertanto andranno svolti anche in caso di festività. In caso di chiusura per ferie, di sciopero e/o di vertenze sindacali la ditta aggiudicataria sarà comunque tenuta a garantire i servizi ritenuti urgenti ed indispensabili dai Referenti di Ambito AUSL/IRST competenti con i quali la ditta dovrà previamente e tempestivamente prendere contatto.

L'operatore economico dà atto di:

- essere a conoscenza che il presente appalto prevede aggiudicazione a corpo, pertanto nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio aggiudicato sia in relazione a pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo nonché all'estensione, alla natura e alle caratteristiche dei luoghi e degli immobili;
- essere edotto che gli immobili e le aree indicati come sede di intervento potrebbero essere modificati e per tali ragioni l'aggiudicatario si impegna comunque ad eseguire. La comunicazione di eventuali variazioni verrà data dalla Committente attraverso il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) al Tecnico Responsabile della Ditta aggiudicataria mediante nota PEC, e l'aggiudicatario dovrà prendere visione ai fini e per gli effetti dei punti che precedono.

Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA

La durata dell'appalto (escluse le opzioni temporali) è di 36 mesi decorrenti dalla data indicata nel contratto.

Si precisa che la durata dell'appalto e delle altre opzioni temporali è commisurata alla stima del fabbisogno aziendale e, pertanto, previo costante monitoraggio economico del contratto operato dal D.E.C. in supporto al RUP, la stazione appaltante ha facoltà di esercitare l'opzione di anche conservare l'efficacia del medesimo contratto sino massimo ad esaurimento della sua capienza economica e, comunque, non oltre al subentro di altro contraente.

Qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente appalto, i committenti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

La Ditta aggiudicataria dovrà superare un periodo di prova della durata di mesi sei.

Durante o alla fine del periodo di prova, in caso di inadempienza riscontrata a seguito di documentate segnalazioni, l'AUSL potrà assumere le determinazioni conseguenti, ivi compresa la risoluzione del contratto.

In tal caso il servizio verrà affidato alla seconda Ditta migliore offerente, previa rinegoziazione.

La Ditta aggiudicataria che non supererà il periodo di prova avrà diritto al solo pagamento dei corrispettivi, sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, per le prestazioni effettivamente eseguite durante il periodo di prova.

OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 36 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice e comunque per un periodo non superiore a 9 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 –TECNICO RESPONSABILE DELLA DITTA

La Ditta deve obbligatoriamente indicare il nominativo del Tecnico Responsabile del Servizio, che dev'essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 2 comma 3 del D.M. 274/1997 e s.m.i. nonché un sostituto del Tecnico Responsabile in possesso dei medesimi requisiti in caso di assenze programmabili o impreviste. Il nominativo del sostituto dev'essere comunicato ai Referenti di Ambito/IRST almeno 24 ore prima in caso di assenze programmabili e immediatamente in caso di assenze impreviste. Il Tecnico Responsabile del Servizio è il referente unico del Committente per la definizione di tutte le problematiche tecniche ed organizzative del servizio. Il Tecnico Responsabile del Servizio può essere ricusato dal Committente anche durante il corso dei lavori per validi motivi quali reiterate assenze, incapacità tecnica e/o organizzativa rilevate.

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione dei lavori e ogni altra incombenza prevista dal presente capitolato fatte in contraddittorio con il Tecnico Responsabile del Servizio s'intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

Egli dev'essere dotato di sistema di reperibilità rapido che dev'essere comunicato al DEC.

Il mancato riscontro alla reperibilità del Tecnico Responsabile della Ditta o altre sue inadempienze costituiranno motivo di applicazione delle penali previste nel presente Capitolato.

Il Tecnico Responsabile del Servizio deve seguire, controllare e coordinare globalmente il servizio di cui all'art.1 ed è responsabile del controllo dell'effettiva e corretta esecuzione dei trattamenti.

Art. 4 – REFERENTI DEL SERVIZIO

Il D.E.C. può nominare un proprio Assistente D.E.C. (Referente di Ambito AUSL/IRST) al quale la Ditta assegnataria dovrà fare riferimento; si precisa che tutte le operazioni effettuate dalla ditta potranno essere seguite da Operatori individuati dall'AUSL/IRST secondo le indicazioni riportate al successivo articolo "VERIFICHE".

Art. 5 - SEDI DI INTERVENTO

Le sedi d'intervento sono riportate nell'**Allegato n.1** al presente Capitolato Tecnico.

L'elenco delle sedi potrà subire variazioni che verranno tempestivamente comunicate alla Ditta esecutrice.

In tale allegato sono riportate le tipologie di intervento per singola sede comprensivi delle attività inerenti il contratto "Servizio di sorveglianza e controllo degli infestanti".

Art. 6 - ELENCO SERVIZI RICHIESTI

Il servizio richiesto dovrà comprendere le seguenti prestazioni:

Punto 1 DISINFESTAZIONE

1.1. LOTTA ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE - (INTERVENTI PROGRAMMATI E A RICHIESTA);

1.2. INTERVENTI A RICHIESTA:

1.2.1 INSETTI E ALTRI ANIMALI (blatte, formiche, cimici, pulci, vespe, ecc);

1.2.2 ZANZARE – MOSCHE – ALTRI INSETTI ADULTI DA TRATTARE CON AUTOMEZZO (vedi specifiche seguenti);

Punto 2 DERATTIZZAZIONE

2.1 LOTTA MEDIANTE EROGATORI FISSI E OCCASIONALI PER TOPI E RATTI;

2.2. ALTRI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE A RICHIESTA.

Punto 3 RELAZIONI SCRITTE CON EVENTUALE PROPOSTA DI ATTIVAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE (non soggette a compenso economico)

SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI

Punto 1 DISINFESTAZIONE

Tutti gli interventi debbono essere condotti secondo le buone pratiche in materia di disinfestazione in linea con la normativa vigente europea, nazionale e regionale oltre che linee guida e rapporti ISTISAN. Devono inoltre tener conto delle specificità e criticità territoriali. In ogni caso devono essere effettuati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone, alle specie animali non bersaglio ed all'ambiente e devono essere adeguatamente pubblicizzate.

1.1. LOTTA ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE - TRATTAMENTO DELLE TOMBINATURE SECONDO CALENDARIO

Gli interventi antilarvali comprendono il trattamento di tutti i focolai potenziali (tombini –caditoie – pluviali, ecc...) e sono da effettuarsi in tutti i ristagni di acqua, accidentali o permanenti non rimovibili presenti nelle aree elencate nelle tabelle riportate al punto “Sedi di intervento”.

Gli interventi antilarvali contro le zanzare saranno da effettuare in tutti i ristagni di acqua, accidentali o permanenti non rimovibili.

Per quanto riguarda le tombinature, grigliati ecc. e caditoie il numero indicativo complessivo per ogni ambito AUSL/IRST è di seguito riportato:

- AUSL ambito di Ravenna n. 1380
- AUSL ambito di Cesena n. 718
- AUSL ambito di Forlì n. 716
- AUSL ambito di Rimini n. 855
- IRST n. 68

Gli interventi dovranno avvenire con le seguenti metodologie:

- gli interventi larvicidi vanno condotti sulla tombinatura presente nelle aree indicate sulla base della documentazione fornita dal Committente;
- gli interventi vanno realizzati sulla base di un programma di lavoro elaborato dall'Impresa;
- ogni ciclo di trattamento dovrà essere concluso entro **un massimo di 48 ore** per singola sede. L'accorpamento degli interventi di tutte le sedi dell'AUSL e IRST deve avvenire **nell'arco di massimo 7 giorni**, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate.

Indicativamente i trattamenti dovranno essere eseguiti nel periodo aprile – ottobre di ciascun anno solare per un numero minimo di 7 ad un massimo di 10 cicli di trattamenti larvicidi salvo diverse indicazioni da parte del Committente, attribuibili a cause meteorologiche o emergenza sanitaria.

I trattamenti antilarvali riguarderanno il numero presuntivo di pozzetti sopra indicato, suscettibile di aggiornamento anche in corso d'opera. Tutte le aree indicate dovranno essere sottoposte a trattamento larvicida. La data precisa di inizio e termine lavori sarà indicata dal Committente in quanto suscettibile di variazioni in base all'andamento stagionale. La Ditta fatturerà gli interventi effettivamente eseguiti. Si richiede puntualità nella trasmissione dei report in quanto gli stessi sono finalizzati alla corretta conduzione dei controlli di qualità da parte del Committente.

Andrà effettuata la disinfestazione delle caditoie (tombini e bocche di lupo, grigliati di piazzali e parcheggi), anche quelle apparentemente asciutte, comprese quelle presenti nei perimetri delle rotatorie, nei parcheggi, sulle piste ciclabili e pedonali in tutte le aree di pertinenza delle strutture oggetto del presente Capitolato.

Si richiama la necessità di comunicare al Committente eventuali situazioni locali che possano generare criticità potenziali, quali raccolte e ristagni d'acqua.

Ogni caditoia trattata deve essere oggetto di marcatura. La marcatura elettronica è da preferire perché consente una migliore verifica dei trattamenti e non presenta controindicazioni ambientali.

Gli interventi devono essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, garantendo il minimo impatto ambientale. Gli operatori dovranno essere dotati di tutti i DPI previsti per la tipologia di attività svolta, di cartellino personale di riconoscimento e utilizzare pettorine (gilet) ad alta visibilità.

Prodotti larvicidi

I prodotti impiegati per i trattamenti larvicidi dovranno essere a base di:

- miscela *Bacillus thuringiensis israelensis* + *Lysinibacillus sphaericus*;
- film siliconico (come indicato nelle linee guida regionali dell'Emilia-Romagna).

Le dosi d'impiego da utilizzare sono quelle indicate nell'etichetta/scheda tecnica del prodotto. L'operatore economico assegnatario dovrà fornire ai Committenti, con invio a mezzo pec al DEC le etichette dei prodotti antilarvali che utilizzerà e le relative schede tecniche e di sicurezza registrate presso il Ministero della Salute e di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente.

Al Referente di Ambito AUSL/IRST dev'essere trasmessa la pianificazione operativa via e-mail, **almeno 7 giorni lavorativi prima (incluso il sabato non festivo)**.

Ogni singolo trattamento dovrà essere documentato con l'utilizzo dell'apposita scheda "trattamenti antilarvali" (**Allegato n.2**).

1.2. INTERVENTI A RICHIESTA

1.2.1 ANIMALI-INSETTI

Le sedi interessate sono quelle riportate nell'Allegato n.1.

Sono compresi in questa casistica gli interventi per il controllo degli infestanti da effettuare con qualunque attrezzatura (pompa a spalla, atomizzatore a motore spalleggiato, impiego di esche alimentari, fumogeni, ecc) ad eccezione di atomizzatore montato su automezzo a motore.

Gli interventi urgenti devono essere eseguiti entro 12 ore dalla richiesta. Per particolari esigenze organizzative dovrà essere garantita dalla ditta assegnataria la possibilità di richiedere interventi urgenti in orari notturni o al di fuori dell'orario di servizio.

Nei casi in cui i Referenti di Ambito AUSL/IRST ritengano possibile programmare tali interventi, questi dovranno comunque essere svolti entro 3 giorni dalla data della richiesta.

Se per organizzare i trattamenti fossero necessari particolari accorgimenti (richiesta sgombero locali, disponibilità di chiavi, disinserimento allarmi, etc.) verrà indicato dal Referente di Ambito AUSL/IRST il nominativo dell'Operatore incaricato; in seguito la Ditta dovrà contattare autonomamente tale personale.

Per le blatte e le formiche, sarà privilegiato l'impiego di esche alimentari insetticide in gel (eventualmente protette in appositi contenitori) e, se necessario, interventi con prodotti liquidi, previo parere dei Referenti di Ambito AUSL/IRST.

L'intervento dovrà essere documentato con l'apposita scheda "trattamenti a richiesta" (**allegato n.3**) da riconsegnare al Referente di Ambito AUSL/IRST con le modalità concordate all'avvio del servizio.

1.2.2 ZANZARE-MOSCHE-ALTRI INSETTI ADULTI

Le sedi interessate sono tutte quelle riportate nell'Allegato n.1.

Sono compresi in questo capitolo gli interventi effettuati per il controllo degli insetti allo stadio adulto le cui infestazioni si verificano all'esterno degli edifici e che possono provocare disagi all'utenza da effettuare con atomizzatore montato su automezzo a motore.

I trattamenti adulticidi contro le zanzare, le mosche o altri insetti all'esterno degli edifici saranno richiesti in caso di presenza non sostenibile di esemplari adulti nonché sulla base di eventuali direttive/normative emesse dagli organi competenti in relazione ad eventuali malattie trasmesse dalle zanzare (es. Chikungunya/Dengue/Zika/West Nile ecc.) e secondo quanto espressamente indicato nel Piano Arbovirosi (nazionale e regionale).

Gli interventi urgenti devono essere eseguiti entro 12 ore dalla richiesta.

Si precisa che i formulati dovranno essere privi di solventi derivati dal petrolio.

Non sono ammessi formulati che presentino nella composizione principi attivi che riportino in etichetta frasi di rischio classificate come H351, H350, H350i, H360D e H361D.

Sono esclusi dall'utilizzo i biocidi o i PMC classificati ai sensi del Regolamento (CE) n 1272/2008 (detto Reg CLP) come:

- Cancerogeni, Mutageni, Tossici per il ciclo riproduttivo (CMR) di categoria 1 e categoria 2
- Sensibilizzanti di Cat 1
- Molto tossici per l'Ambiente acquatico e pericolosi per le api
- Con proprietà di Interferenti Endocrini
- Appartenenti alle categorie di pericolo indicate per i prodotti fitosanitari vietati in ambiente frequentato dalla popolazione o da gruppi vulnerabili previsto dal punto A 5.6 del DM22/11/2014 e come precisato nella DGR n 2051 del 3/12/2018

I formulati non dovranno presentare forti odori, effetti irritanti per mucose anche a basse concentrazioni e citotossicità alle normali dosi di utilizzo. A parità di efficacia, devono essere privilegiati i formulati con un miglior profilo tossicologico.

Gli elementi da considerare nella scelta del prodotto insetticida da impiegare (oltre alla Autorizzazione Ministeriale come prodotto biocida o Presidio Medico Chirurgico) sono:

1. Le caratteristiche tossicologiche ed ecotossicologiche del prodotto biocida, dei principi attivi in esso contenuti privilegiando quelli a più bassa tossicità per l'uomo e per l'ambiente; tali informazioni sono desumibili dall'Etichetta di pericolo, dalla Scheda dei Dati di Sicurezza del prodotto insetticida, dalle informazioni pubblicate sul sito ECHA- Biocidi, (per esempio verificare se la sostanza attiva è candidata alla sostituzione), ma anche da informazioni su banche dati internazionali o biografia scientifica in tema. La SDS è obbligatoriamente fornita dal produttore o distributore all'utilizzatore professionale. Tuttavia è possibile reperire l'Etichetta di pericolo e le schede di dati di sicurezza anche sul web.
2. La specificità e appropriatezza del prodotto biocida scegliendo esclusivamente quelli per contrastare le zanzare adulte in ambiente aperto o chiuso; queste informazioni sono desumibili dalla scheda tecnica del prodotto insetticida.
3. Luogo dove dovranno essere utilizzati, per esempio sui confini di ambienti frequentati da persone vulnerabili (scuole, asili, aree residenziali...) e nelle aree ospedaliere, evitando in questi casi preparati con proprietà sensibilizzanti o allergizzanti. Oppure presenza di entomofauna pregiata (api) evitando prodotti per loro tossici.
4. L'assenza di fitotossicità.
5. Il migliore rapporto efficacia abbattente/prezzo del formulato.

Si evidenzia altresì che:

- qualora in corso di esecuzione dell'appalto uno o più presidi medico chirurgici, attualmente registrati ed utilizzati, vedano decadere la loro registrazione per effetto del Regolamento Biocidi, l'operatore economico aggiudicatario proporrà alla Committente la sostituzione con altri prodotti scelti, a parità di efficacia, tra quelli con minor tossicità per l'uomo e meno impattanti per l'ambiente in base all'aggiornamento delle conoscenze tecniche e scientifiche. L'etichetta biocida dovrà prevedere la possibilità di uno specifico impiego del tutto sovrapponibile a quello cui era destinato il presidio medico chirurgico decaduto;
- è facoltà della Committente chiedere la sostituzione dei formulati usati, qualora non soddisfino le caratteristiche previste;
- qualora in corso di esecuzione fossero autorizzati dagli organismi competenti o resi disponibili nuovi prodotti, caratterizzati da minor tossicità rispetto agli attuali in utilizzo, si procederà, previo accordo con la Committente, alla loro adozione. In corso di esecuzione contrattuale, la sostituzione del prodotto, anche se con diversa indicazione per le modalità di impiego nel trattamento, non potrà comportare ulteriori costi per il Committente;
- il Committente si riserva la facoltà di modificare gli interventi in considerazione dell'adozione di direttive/normative emesse dagli organismi competenti in caso di particolari circostanze legate a malattie che gli insetti vettori possano trasmettere.

Presso ogni sede di intervento il documento dovrà essere firmato da un Operatore AUSL/IRST per avvenuto intervento; la scheda dovrà poi essere consegnata al Referente di Ambito AUSL/IRST con le modalità concordate all'avvio del servizio.

Per particolari esigenze organizzative o di salute pubblica potranno essere richiesti interventi urgenti in orari notturni e/o prefestivi e festivi. Pertanto, gli operatori della ditta assegnataria del servizio dovranno essere disponibili e reperibili anche in tali fasce orarie e/o giornate.

Nei casi in cui i Referenti di Ambito AUSL/IRST ritengano possibile programmare tali interventi, questi dovranno comunque essere svolti entro 3 giorni dalla data della richiesta. Se necessario organizzare i trattamenti con particolari accorgimenti (richiesta sgombero locali, disponibilità di chiavi, disinserimento allarmi, segnalazione punti di presa d'aria per il condizionamento etc.) verrà indicato dal Referente di Ambito AUSL/IRST il nominativo dell'Operatore incaricato; in seguito la Ditta dovrà contattare autonomamente tale personale.

La data e l'ora del trattamento dovranno essere comunicati al Referente di Ambito AUSL/IRST.

L'intervento dovrà essere documentato con l'apposita scheda "trattamenti a richiesta" (**allegato n. 3**) da consegnare al referente di Ambito AUSL/IRST con le modalità concordate all'avvio del servizio.

Punto 2 DERATTIZZAZIONE

2.1 LOTTA MEDIANTE EROGATORI PER TOPI E RATTI

Derattizzazione – Campagna di monitoraggio nei siti a rischio – Tracciatura

1. Il servizio consiste nella predisposizione di idonee misure di derattizzazione per tutte le aree di pertinenza degli edifici indicati nella tabella Allegato 1. In particolare, l'azione è rivolta al contrasto e controllo del Ratto di Fogna (*Rattus norvegicus*) nelle aree a maggior rischio d'infestazione reti fognarie, luoghi di deposito temporaneo di rifiuti, ambienti seminterrati, zone con presenze già segnalate in passato. All'interno di tali aree "a rischio" si posizioneranno esche rodenticide poste in contenitori di sicurezza, andando così a formare ampie barriere di protezione. Le esche saranno immesse in contenitori omologati accessibili solo all'animale bersaglio e fissate in modo che non possano essere trascinate via dai roditori, come da normativa vigente.
2. Il servizio prevede la fornitura e posa in opera di postazioni con esche rodenticide suddivise in aree a rischio da concordare con il Committente ad inizio della campagna di derattizzazione. L'intervento si suddivide, di norma, su due cicli stagionali con postazioni in numero sufficiente, il primo ciclo da gennaio a maggio di ogni anno ed il secondo da settembre a dicembre di ogni anno, in siti concordati con il Committente inoltre un numero di 30 postazioni per Ambito Aziendale/IRST saranno attivate, con le medesime modalità delle altre postazioni, in base alle esigenze del Committente, nei periodi ritenuti più idonei per garantire il miglior risultato. Il programma di lotta ai muridi va comunque rafforzato dall'autunno alla primavera. Tale strategia di lotta tende a ridurre le campagne di derattizzazione, limitando il controllo a eventuali focolai in aree localizzate.
3. Un ciclo dovrà prevedere un totale di 5 passaggi (turni) con marcatura, per ogni turno, dell'interno del contenitore delle esche topicide per rendere documentabili i passaggi previsti, ed in particolare:
 - 1 turno di avviso con posa di cartelli, in numero di 3 o 4 per area derattizzata, almeno 5 giorni prima - 1 turno di attivazione
 - 2 turni di passaggio sulla medesima postazione a distanza di circa 8÷40 giorni
 - 1 turno di bonifica
4. Più in dettaglio, gli interventi saranno così articolati:
 - prima dell'inizio delle attività di derattizzazione, per ciascuna area di rischio dovrà essere preparata una mappa georeferenziata da consegnare su supporto cartaceo e digitale al Referente dell'Ambito Aziendale/IRST di competenza, al fine concordare i siti da trattare. Nella cartografia andranno evidenziati i punti esca numerati, il numero dell'area di riferimento, le vie e l'identificazione dei numeri civici;
 - attivazione delle postazioni;
 - posa di cartelli con avvisi informativi, almeno 5 giorni prima (v. art. 2 Ordinanza Min. 12 luglio 2019) in numero congruo all'interno delle aree da trattare;

- seguirà la posa di punti esca in erogatori premarcati, con indicato prodotto e numero di registrazione ministeriale, data di installazione e di rimozione prevista, indicazioni per il medico sull'antidoto oltre al numero di telefono da utilizzare per segnalazioni o richieste di informazioni. I punti esca dovranno essere ben fissati a supporti idonei. Ogni singolo erogatore dovrà avere nel suo interno non meno di 100 grammi di topicida;
 - passaggio di verifica e registrazione dei consumi su schede dedicate (in cartaceo e in formato digitale), con tracciatura gps puntiforme, nonché di eventuale rabbocco esche nel contenitore (non meno di 100 gr. di esca da mantenere pure al rabbocco), da effettuarsi entro il 7°- 15°giorno dalla posa e non oltre il 20° giorno dalla posa;
 - ulteriore passaggio di controllo delle postazioni come sopra, dopo ulteriori 10÷15 gg. circa, rabbocco e registrazione del consumo di prodotto;
 - poiché, come da normativa, il servizio non può avere carattere permanente, dovrà seguire l'immediata rimozione degli erogatori e dei relativi cartelli di avviso entro il 35° - 40° giorno dal loro posizionamento, ma mai prima del 30° giorno di posa;
 - adeguata e obbligatoria compilazione della SCHEDA DI CENSIMENTO AREA DI DERATTIZZAZIONE da redigere per ogni area (facsimile Allegato n.4), aggiornata ad ogni passaggio e consegnata al Committente a fine campagna di monitoraggio;
 - nel caso si ravvisino elevati consumi di esche, in fase di bonifica, si dovrà comunicare al Committente la necessità di dover perfezionare e proseguire il trattamento. Inoltre, come previsto dalle etichettature ministeriali, sull'impiego dei topicidi si segnaleranno eventuali situazioni critiche al fine di bonificare l'area da fattori di rischio infestazione.
5. Specifiche su materiali, prodotti e metodologie di posa:
- fissaggio dell'erogatore al palo a mezzo di fascetta (evitare spranghe di ferro);
 - erogatori: dovranno essere costruiti in plastica rigida e avere idonei requisiti di sicurezza, (muniti di ferri, viti, serrature o tappi) e funzionalità con particolare riferimento al fissaggio delle esche, così che il prodotto non fuoriesca;
 - prodotti utilizzabili: contenenti i principi attivi Bromadiolone allo 0,005% e Difenacoum. Il raticida dovrà essere impiegato in forma d'esche solide (pasta o blocchetti paraffinati) nei cui ingredienti vi sia anche il repellente denominato Denatonium Benzoato, sostanza amaricante non percepita dal ratto ma fortemente avvertita al gusto dall'uomo e animali non bersaglio per rendere ulteriormente sicura l'esca stessa in caso di contatto o ingestione accidentale.
6. Una volta terminato il ciclo di derattizzazione e verificata l'efficacia del servizio di derattizzazione, in base all'assenza di consumi delle esche, la ditta dovrà provvedere:
- alla bonifica delle postazioni da tutte le esche residue, per ridurre l'impatto ambientale del servizio e gli eventuali rischi sanitari;
 - all'asportazione dei cartelli indicanti le postazioni di derattizzazione, anche per evitare falsi allarmi e la percezione dell'area di intervento come zona ecologicamente inquinata ed infestata;
 - al recupero delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti. Nel caso vengano recuperate specie non infestanti, è obbligatorio informare il Servizio Veterinario che si rapporterà con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente;
 - alla presentazione di formulari di smaltimento delle carcasse di topi (o altri animali);
 - alla presentazione di formulari di smaltimento del topicida.

Note tecniche:

Gli erogatori di esche topicide devono essere:

- resistenti alla distruzione o al deterioramento dovuti ad eventi atmosferici non catastrofici (neve, temperatura e umidità estreme, insolazione diretta, ecc.) mediante impiego di plastica con giunzioni non permeabili, o metallo non attaccabile dalla ruggine;
 - sufficientemente robusti per impedirne la distruzione;
 - suscettibili di essere chiusi o sigillati in modo che bambini ed animali non bersaglio (fauna selvatica utile e animali domestici quali cani e gatti) non possano raggiungere i punti ove è alloggiata l'esca;
 - provvisti di fori di entrata (possibilmente due e posti uno di fronte all'altro) che consentano un facile accesso all'esca ai roditori fino alla taglia di un ratto adulto, ma lo impediscano agli altri animali di taglia superiore, scoraggiando inoltre l'ingresso degli uccelli;
 - suscettibili di essere fissati con sicurezza in modo da resistere agli sforzi profusi allo scopo di spostare l'erogatore stesso o rimuovere l'esca, o equipaggiati con un sistema che impedisca all'esca di essere estratta dall'erogatore dopo che esso sia stato spostato;
 - provvisti nel loro interno di alloggiamenti o altre strutture che contengano l'esca, impedendone o riducendone al minimo la dispersione o l'asportazione;
 - essere dotati possibilmente di due camere separate (una di ingresso e una di alimentazione) limitate da diverticoli od alette che rendano difficile il raggiungimento della zona esche dal foro d'ingresso;
 - provvisti della possibilità di esibire scritte di avvertimento in un punto ben in vista.
- Gli stessi erogatori devono:
- favorire l'ingresso e la permanenza dei roditori all'interno dell'erogatore stesso per un tempo sufficientemente lungo da consentire loro di assumere un'elevata dose di rodenticida;
 - proteggere l'esca dagli agenti atmosferici, dalla polvere e dall'umidità, in modo da prolungarne l'efficienza e l'appetibilità;
 - evitare di interagire negativamente con l'appetibilità dell'esca;
 - avere una forma che si adatti ai vari spazi, facile da collocare e pratica da pulire;
 - proteggere l'esca impedendo che animali non bersaglio o essere umani, soprattutto bambini, ne vengano a contatto e la ingeriscano, eventualità particolarmente pericolosa qualora si utilizzino anticoagulanti a dose singola;
 - costituire una postazione fissa che renda possibile la verifica dei consumi di esca, consentendone inoltre il recupero dopo la conclusione del trattamento.

Con riferimento alle modalità sopra indicate la ditta aggiudicataria dovrà provvedere in caso di interventi alla compilazione della SCHEDA CENSIMENTO AREA DERATTIZZAZIONE (fac-simile Allegato n. 4) indicando le seguenti informazioni:

Periodo/anno/area (n° area e descrizione e turno – o eventuale codice e zona della segnalazione)
 Scheda di valutazione di rischio e grado di infestazione dell'Area da compilare ogni volta che si è in campo. Operatore nome e firma leggibile; Date verifiche; Azione;
 Specie probabilmente presente in merito all'analisi dell'habitat:

- *Mus musculus* (topolino)
- *Rattus rattus* (ratto dei tetti) λ *Rattus norvegicus* (ratto di fogna)
- arvicole

Luoghi di attività- rifugio - nutrimento del roditore - censimento all'interno dell'area (se possibile indicare il numero dei focolai oltre alla X):

- fossi scolii

- cassonetti rifiuti
- rete fognaria
- scarico acque reflue
- tombinature
- altre fonti descrizione;

Tracce rilevate:

- tane
- topi morti
- fori, buchi, pertugi
- topi vivi
- feci
- altro.

Risultati verifica sopralluogo in loco: Necessaria derattizzazione barrare la voce: SI NO

Se SI indicare n. postazioni necessarie n. avvisi necessari

Attività di prevenzione necessarie di competenza del Committente dell'Ambito Aziendale/IRST di riferimento

- taglio erba, pulizia sponde [indicare i siti];
- eliminazione fonti di cibo da cassonetti o da altri luoghi [indicare i siti];
- altre azioni:

In caso di infestazioni, dopo il trattamento, e/o nel caso in cui vi siano focolai evidenti, trasmettere copia dell'analisi del sito al Referente di Ambito/IRST di riferimento che dovrà, per le sue competenze (se possibile), far bonificare l'area dai focolai. Se non possibile, la derattizzazione dovrà continuare con oneri da quantificare a parte o attingendo alle risorse della convenzione come segnalazioni spot, se presenti, in accordo con il Committente.

Nei locali più sensibili, anche su indicazione del Referente di Ambito/IRST, l'intervento deve prevedere un impiego assolutamente contenuto di esche velenose, e solo quando strettamente necessario per la risoluzione dell'infestazione, esclusivamente se è garantita una loro collocazione sicura. Generalmente in questo caso l'intervento, deve prevedere l'installazione di apposite trappole a cattura che non implicino eccessiva sofferenza dell'animale.

In tutti gli immobili trattati gli interventi dovranno interessare se necessario, oltre l'ambiente della struttura, anche l'eventuale zona verde circostante di pertinenza.

In funzione del livello di infestazione e della dimensione dell'area trattata dovranno essere posizionati un numero idoneo di trappole a cattura (singola o multipla).

È richiesto il posizionamento di trappole a cattura nell'ambito della derattizzazione ove ritenuto più opportuno in funzione della la sicurezza degli utenti delle aree interessate.

Il Committente con proprio personale o personale delegato svolgerà, sulla base dei programmi e dei report registrati dalla Ditta, sopralluoghi a campione per il controllo dei punti esca.

Pertanto la ditta dovrà fornire al Referente Tecnico dell'Ambito Aziendale/IRST:

- copia delle chiavi speciali di apertura degli erogatori utilizzati;
- collocazione georeferenziata dei punti esca e le successive variazioni di posizionamento degli erogatori.

In ogni momento nel corso degli interventi il Committente potrà richiedere:

- verifica della dislocazione e del numero dei punti esca installati, con eventuali correzioni delle tecniche di intervento;
- una diversa articolazione degli interventi;
- controllo della manutenzione e integrità di tutte le attrezzature installate;

- monitoraggio dell'area da trattare con impiego di erogatori d'esca rodenticida con esche alimentari non tossiche (placebo) o trappole a cattura; tale intervento, di durata da concordare a seconda delle esigenze riscontrate, avrà lo scopo di monitorare la popolazione dei ratti nella zona, dimensionare il fenomeno, individuare i punti critici per il successivo posizionamento delle esche più opportune; questa fase riguarda generalmente aree particolarmente sensibili; i dati risultanti devono essere trasmessi congiuntamente alla conferma dell'effettuazione dei lavori secondo modalità concordate.

2.2 ALTRI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE A RICHIESTA

Le sedi interessate sono tutte quelle riportate nell'Allegato n.1.

Gli interventi dovranno essere effettuati entro 12 ore dalla richiesta, a meno di accordi con il Referente di Ambito AUSL/IRST. L'esecuzione degli interventi dovrà essere documentata attraverso la compilazione dell'Allegato n. 3 scheda "interventi a richiesta", da consegnare al referente AUSL/IRST secondo le modalità concordate all'avvio del servizio. La Ditta assegnataria opererà secondo le metodologie ritenute più opportune, ma riferirà dell'operato al Referente AUSL/IRST.

Generalmente in questo caso l'intervento, deve prevedere l'installazione di apposite trappole a cattura che non implicino eccessiva sofferenza dell'animale.

In tutti gli immobili trattati gli interventi dovranno interessare se necessario, oltre l'ambiente della struttura, anche l'eventuale zona verde circostante di pertinenza.

In funzione del livello di infestazione e della dimensione dell'area trattata dovranno essere posizionati un numero idoneo di trappole a cattura (singola o multipla).

Le trappole dovranno essere rimosse quando il problema è ritenuto risolto e quindi alla chiusura della segnalazione, che a meno di accordi specifici, dovrebbe avvenire entro 35 giorni dalla segnalazione.

Punto 3 RELAZIONI STRAORDINARIE E RICHIESTA ATTIVAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE (non soggette a compenso economico)
--

La Ditta assegnataria dell'appalto dovrà provvedere a segnalare per iscritto ai referenti individuati le eventuali opere di manutenzione che risulteranno indispensabili per ottenere buoni risultati nella lotta agli insetti striscianti e volanti e ai topi ed eventuali focolai di zanzara da rimuovere. Inoltre, potranno esser richiesti report dettagliati riferiti all'attività di derattizzazione.

Art. 7 - REGOLE GENERALI

Le ore indicate per le varie tipologie di intervento e i quantitativi delle postazioni fisse per la derattizzazione sono state stimate sulla base del consumo storico pertanto potrebbero, nel corso dell'anno, subire variazioni. In sede di fatturazione faranno fede le ore effettivamente impiegate.

I materiali e le sostanze da impiegarsi per il servizio richiesto dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalla legislazione vigente e dovranno risultare regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità.

La Ditta assegnataria dovrà presentare prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio le schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti impiegati nello svolgimento del servizio e la campionatura degli erogatori di esche raticide.

Ogni variazione relativa ai prodotti da utilizzare dovrà essere preventivamente concordata con i Referenti di Ambito AUSL/IRST.

Qualora la Ditta debba utilizzare prodotti diversi da quelli di cui ha fornito le relative schede tecniche e di sicurezza, dovrà, prima del loro utilizzo, fornire al Referente di Ambito AUSL/IRST la relativa documentazione (scheda tecnica e di sicurezza).

Non sono disponibili presso le strutture ospedaliere e territoriali locali di deposito/stoccaggio di prodotti o attrezzature.

La Ditta assegnataria dovrà espletare il servizio in contesto mediante personale di provata esperienza professionale, tenuto conto delle peculiarità specifiche dell'ambiente ospedaliero.

Eventuali lavori di sgombero o spostamento di materiali che si rendessero necessari ai fini della migliore conduzione degli interventi, andranno concordati con Referente di Ambito AUSL/IRST e saranno a carico delle Aziende committenti.

La Ditta assegnataria dovrà infine confezionare, trasportare smaltire i rifiuti derivanti dall'attività di disinfestazione e derattizzazione, secondo la vigente normativa.

Art. 8 – GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE ATTIVITA' E DELLE COMUNICAZIONI

E' obbligo della Ditta dotarsi delle tecnologie e degli strumenti in grado di dialogare in modo digitale con i singoli Referenti di Ambito AUSL/IRST nonché di un sistema informatico dedicato. Le comunicazioni devono avvenire via mail o mediante idoneo sistema informatizzato della Ditta.

Il sistema informatizzato deve permettere di svolgere le seguenti attività:

a) georeferenziazione in tempo reale dei trattamenti larvicidi, marcati con marcatura elettronica;

b) ubicazione georeferenziata e consumo delle esche rodenticide.

Tale sistema informatizzato deve funzionare a livello sperimentale per il primo anno di gestione del servizio e funzionare a regime a partire dall'inizio del secondo anno.

Art. 9 - VERIFICHE

I Committenti si riservano di effettuare a propria discrezione ogni qualsivoglia controllo sull'esecuzione del servizio e sulla qualità/efficacia del servizio stesso avvalendosi di organismi, enti o incaricati esterni senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

I Committenti si riservano inoltre la facoltà di verificare a proprie spese, anche avvalendosi di Organismi ispettivi di controllo di propria scelta, la conformità dei prodotti utilizzati ai requisiti di legge tramite ispezioni e campionamenti prima, durante o dopo l'uso.

Tale personale ha libero accesso in qualsiasi momento alla sede della Ditta appaltatrice, al deposito prodotti e presso gli immobili o le aree oggetto di trattamento per l'ispezione delle apparecchiature, anche in corso d'opera.

L'attività di controllo verrà eseguita con le specifiche riportate nell'allegato "protocollo per i controlli di qualità" (**Allegato n. 5**) e documentata.

Per quanto riguarda la frequenza e il numero dei tombini, ecc. da controllare per la lotta larvicida contro le zanzare, l'esecutore presenterà, almeno 15 gg prima, una pianificazione e programmazione dei controlli, per l'approvazione da parte del Referente di Ambito AUSL/IRST.

E' richiesto in ogni caso alla Ditta un documento di riepilogo degli interventi effettuati mensilmente come da **Allegato n. 6**.

In caso di rilievi negativi verrà data immediata comunicazione alla Ditta affinché avvenga l'immediato ripristino della non conformità. Tale ripristino è ovviamente non retribuibile e indipendente dall'applicazione dell'eventuale penalità.

La Ditta aggiudicataria potrà richiedere di partecipare ai controlli dei trattamenti antilarvali per le zanzare e delle esche derattizzanti, previo accordo con i singoli Referenti di Ambito AUSL AUSL/IRST.

Art. 10 - INADEMPIMENTI

In caso di inosservanza o di non puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e nello specifico di quanto previsto nella lettera d'invito e nel presente capitolato tecnico che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, i Committenti potranno contestare per iscritto le inadempienze riscontrate e assegnare un termine per la presentazione di contro-deduzioni da parte della ditta assegnataria.

Trascorso inutilmente tale termine sarà facoltà dell'Azienda USL/IRST l'applicazione delle penali previste al successivo art. 11.

Art. 11 – PENALITA'

La ditta aggiudicataria potrà essere soggetta all'applicazione di penali nei termini di seguito specificati:

- a) qualora non effettuati o effettuati con ritardo l'intervento o lo effettuati non conforme rispetto al convenuto potrà essere applicata una penale fino all'1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo relativo ai tempi indicati nell'ordine;
- b) in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, sarà applicata una penale fino all'1‰ dell'importo della fornitura ancora da eseguire;
- c) nel caso in cui l'Azienda USL/IRST debba contestare alla ditta l'inosservanza di una qualsiasi delle norme e prescrizioni degli atti di gara, potrà essere applicata una penalità fino all'1‰ dell'importo complessivamente aggiudicato.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale coerentemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016; qualora lo superasse, si potrà dar corso alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC. Le penali sono gestite, alternativamente:

- a) attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;
- b) mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 633/72.

Senza l'adozione di alcuna formalità, inoltre, l'Azienda USL/IRST potrà ricorrere all'affidamento dell'intervento richiesto presso altre ditte addebitando, nel contempo, al fornitore inadempiente l'eventuale differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo contrattuale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Parimenti, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun modo il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Le penalità saranno applicate sulla base del sistema di controllo descritto nell'**Allegato n. 5** "protocollo controlli di qualità" per quanto riferito alle modalità di esecuzione degli interventi.

Tipologia di penali:

- LOTTA ANTILARVALE CONTRO LE ZANZARE - TRATTAMENTO DELLE TOMBINATURE SECONDO CALENDARIO:

- o in caso di riscontro di una percentuale superiore al 5% di tombini infestati (intendendo sia presenza di larve di 3°- 4° età e pupe sia di tasso di farfallamento di qualunque specie) sul totale di tombini/caditoie con acqua, riferita ad ogni sede AUSL/IRST, la Ditta dovrà versare una somma di **200 euro** per ogni sede ove è riscontrata l'infestazione **e ripetere il trattamento senza costi aggiuntivi da parte della committente**

- In caso di mancata comunicazione del calendario di interventi o di ritardo nell'esecuzione superiore a 5 giorni (previamente comunicato) la Ditta dovrà versare una somma di **300 euro**.
- In caso di mancata ripetizione di trattamenti a seguito di segnalazione di infestazione la Ditta dovrà versare una somma di **500 euro**.
- **INTERVENTI A RICHIESTA (COMPRESO DERATTIZZAZIONE A RICHIESTA):** in caso di interventi urgenti eseguiti oltre le 12/24 ore (a seconda delle situazioni) la Ditta dovrà versare una somma di **200 euro** per ogni giorno di ritardo. Nel caso si tratti di interventi contro le zanzare adulte, in particolari situazioni di urgenza (es. indicazioni riferite alla possibile diffusione di Chikungunya/Dengue) l'importo della penale ammonterà a 500 euro per ogni giorno di ritardo.
- **DERATTIZZAZIONE MEDIANTE EROGATORI FISSI E OCCASIONALI:**
 - In caso di riscontro di una percentuale superiore al 2% di postazioni trattate non correttamente la Ditta dovrà versare una somma di **300 euro**;
 - in caso di riscontro di mancata sostituzione di contenitori danneggiati la Ditta dovrà versare una somma di **200 euro** per ogni contenitore non sostituito;
 - in caso di mancata rimozione di postazione occasionale, considerando un tempo medio di permanenza di 35 giorni, la Ditta dovrà versare una somma di **50 euro** per ogni postazione non rimossa;
 - in caso di mancato ripristino di postazioni segnalate come non trattate correttamente o non sostituite la Ditta dovrà versare una somma di **500 euro**;
 - in caso di mancata comunicazione della data/ora degli interventi nei tempi previsti la Ditta dovrà versare una somma di **50 euro** per ogni sede oggetto dell'intervento;
- **GESTIONE DOCUMENTAZIONE**

Fatto salvo quanto indicato al punto precedente, dopo un reclamo scritto da parte dell'AUSL/IRST si applicheranno le seguenti penali:

 - In caso di mancato rilascio presso la sede della scheda d'intervento "scheda trattamenti a richiesta" – **Allegato n. 3**, la Ditta dovrà versare una somma di **100 euro** per ogni sede;
 - in caso di incompletezza dei dati richiesti **nell'Allegato n. 2** "scheda trattamenti antilarvali" – **nell'Allegato n. 3** "scheda trattamenti a richiesta - **nell'Allegato n. 4** "scheda di censimento area di derattizzazione" la Ditta dovrà versare una somma di **50 euro** per ogni scheda incompleta.

I Committenti si riservano altresì di rescindere il contratto in caso di inadempienze ripetute. In particolare, il ripetersi per tre volte del mancato ripristino di situazioni di non conformità segnalate dai Committenti può costituire motivo di rescissione del contratto.

Art. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

RECESSO

Ferme le ipotesi di recesso previste dall'art. 109, del Codice, il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., con un preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, mediante comunicazione all'indirizzo di PEC dallo stesso indicato in sede di registrazione al SATER.

1. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- la perdita dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore ovvero gli stessi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. Qualora venga emanata una normativa specifica o qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nelle presenti condizioni di fornitura, nonché dalle norme e dalla documentazione di gara; l'Azienda USL della Romagna/IRST si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.

3. L'Azienda USL/IRST può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi. o anche per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Committente.

In caso di recesso del Committente, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente sin d'ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

RISOLUZIONE

L'Azienda USL/IRST può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- qualora il fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione;
- qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano inadempienze dovute ad uno o più episodi di "mancata consegna";
- qualora durante l'esecuzione del contratto si verificano inadempienze dovute ad uno o più episodi definibili "incidente" o "mancato incidente" attribuibili a difettosa produzione del bene consegnato oppure qualora da parte dei Responsabili venga inoltrata segnalazione al Ministero della Salute, previa valutazione da parte dell'Azienda USL/IRST della gravità dell'incidente o mancato incidente e dei danni o possibili danni conseguenti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda USL/IRST;
- in tutti i casi previsti della presente lettera invito in ordine alle coperture assicurative richieste in capo al fornitore;
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in tutti gli altri casi previsti dalla presente lettera invito;

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda USL/IRST ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda USL/IRST, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali crediti dell'aggiudicatario.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa.

Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il committente) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad Euro 2.000.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
- committenza di lavori e servizi;
 - danni a cose in consegna e/o custodia;
 - danni a cose di terzi da incendio;
 - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
 - danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
 - interruzioni o sospensioni di attività di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
 - inquinamento accidentale;
 - RC derivante dalla attività di manutenzione/installazione con postuma di 12 mesi dalla cessazione dei lavori;
 - dolo e colpa grave delle persone delle quali l'appaltatore si avvale nell'esecuzione dei lavori;
 - rinuncia alla rivalsa, salvo il caso di dolo, nei confronti di AUSL, suoi dipendenti, amministratori, collaboratori, ecc.
- B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad Euro 2.000.000 per sinistro e Euro 1.000.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

Il massimale previsto per la suddetta polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti

dell'Azienda USL della Romagna/IRST. La copertura assicurativa deve essere totalmente esente da franchigia e scoperti.

La suddetta polizza deve essere mantenuta valida per tutta la durata del servizio e deve essere consegnata alla U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi prima dell'inizio del servizio.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

A tale proposito l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza.

Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

FATTURAZIONE

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestati a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA) -Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

numero dell'ordine aziendale, dettaglio fornitura/servizio prestato, codice CIG;

Le fatture devono essere trasmesse all'AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A.- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) **0L06J9**.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture afferenti il SAM contattare Az. USL della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari (tel. 0547/352250).

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC o raccomandata AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI",

così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Art. 15 TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE APERTA

Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto e del "patto di integrità", già sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta e che costituisce parte integrante del presente documento:

1. si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
2. si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato.
3. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
4. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
5. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.e dell'art. 2, c. 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa dell'appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16. TUTELE DEI LAVORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, dell'art 30, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 20/03/2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", convertito con modifiche con L. 16 maggio 2014, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L'esito dell'interrogazione ha validità di centoventi giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per l'ipotesi di esclusione individuate dall'apposito decreto attuativo.

In ottemperanza all'art. 30, comma 6, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui comma 5 del medesimo articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. In caso di formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 241/1990. Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo al contraente di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell'eventuale subappaltatore, che attesti l'avvenuto assolvimento, nel corso dell'anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/imprese riunite in rete nella forma di

unione costituita, la mandataria deve farsi carico di trasmettere, unitamente alla propria, la relazione del collegio sindacale delle altre imprese partecipanti al RTI/consorzio. Il mancato adempimento dell'obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.

Art. 17. SICUREZZA SUL LAVORO

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell'AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Ino

ltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

Ai sensi dell'art.26 comma 8bis del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. i Datori di Lavoro dei Fornitori, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto o subappalto “devono indicare espressamente al Datore di Lavoro Committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Tale comunicazione deve avvenire con modalità scritta e prima dell'avvio delle attività oggetto del presente contratto. In caso di modifica, il Datore di Lavoro del Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo nominativo.

ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO:

- Allegato n. 1 Sedi d'intervento;
- Allegato n. 2 scheda trattamenti antilarvali;
- Allegato n. 3 scheda trattamenti a richiesta;
- Allegato n. 4 scheda di censimento area di derattizzazione;
- Allegato n. 5 protocollo controlli di qualità;
- Allegato n. 6 scheda riepilogo interventi mensili.